DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per le colofonie polimerizzate ed ossidate della voce ex 38.08 C

(66/643/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

Vista la lettera del 28 aprile 1966 con cui la Repubblica federale di Germania ha chiesto, per il 1967, la concessione di un contingente tariffario di 2.500 tonnellate al dazio dell'1,7 % per le colofonie polimerizzate ed ossidate, di cui alla voce ex 38.08 C della tariffa doganale comune, voce compresa nell'elenco C allegato al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, anteriormente al 1º gennaio 1961, le colofonie polimerizzate ed ossidate erano importate nella Repubblica federale di Germania in esenzione dal dazio, mentre il dazio convenzionale della tariffa doganale comune è dell'8 % ;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966 (1º trimestre)
Consumo	8.900	5.400	6.500	4.000	2.600	1.718	
Importazioni :							
— da paesi terzi	8.907	5.441	6.460	3.983	2.599	1.689	254
— dagli altri Stati membri	7	0	0	1	0	29	91

Considerando che la Repubblica federale di Germania non produce le colofonie di cui sopra e che la produzione degli altri Stati membri non è sufficiente a coprire il suo fabbisogno ;

Considerando che, in base ai dati statistici degli ultimi anni, le importazioni nella Repubblica federale di Germania delle suddette colofonie da paesi terzi rappresentano in media oltre il 99 % delle importazioni totali di questi prodotti ; che, di conseguenza, mancando una produzione nazionale, l'approvvigionamento della Repubblica federale di Germania dipende tradizionalmente, per una parte considerevole, da importazioni da paesi terzi ;

Considerando che, nell'esercizio dei suoi poteri di valutazione in materia di contingenti tariffari, il Consiglio, in conformità dell'articolo 25 del Trattato, che deve essere applicato ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29, deve, tenendo conto anche delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9, prendere in considerazione gli aspetti essenziali che caratterizzano la situazione dei prodotti di cui trattasi dal punto di vista tanto dello Stato membro richiedente quanto della Comunità come tale ; che, per quanto riguarda particolarmente lo Stato membro richiedente, gli inconvenienti cui occorre rimediare devono essere valutati non sulla base dell'aumento dei suoi dazi doganali, bensì in funzione delle conseguenze di tale aumento ;

Considerando che, per le colofonie polimerizzate ed ossidate, la domanda della Repubblica federale di Germania mette in rilievo specialmente talune esigenze, sia della sua industria delle colle e in particolare dei nastri adesivi, sia della sua industria per la produzione di rivestimenti per pavimenti, a prezzi relativamente bassi, nonché di alcuni tipi di vernici e colori ; che, nella loro rispettiva utilizzazione, questi due tipi di colofonie si trovano in concorrenza con altri materiali soprattutto sintetici ; che, se per questi due tipi di colofonie la produzione comunitaria è attualmente insufficiente, essa è però in fase di sviluppo e ciò specialmente in Francia per quanto riguarda le colofonie polimerizzate ;

Considerando, pertanto, che lo Stato membro richiedente riscontra inconvenienti notevoli e che, tenendo conto della necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità per queste materie di base, tali inconvenienti giustificano una deroga agli imperativi di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune ;

Considerando che, dai dati statistici sopra indicati, risulta che le importazioni globali delle colofonie in parola nello Stato membro richiedente presentano, dal 1963, una continua flessione ; che i dati relativi al primo trimestre 1966 non infirmano detta tendenza alla flessione ; che, tuttavia per valutare questi ultimi dati, occorre tener conto delle fluttuazioni di ampiezza variabile dall'1 al 2 che si possono verificare tra un trimestre e l'altro ; che, tuttavia, nel primo trimestre 1966 si è avuto un aumento molto sensibile delle importazioni dalla Comunità ; che, nondimeno, la Repubblica federale di Germania ha tuttora un forte fabbisogno effettivo di questi derivati delle colofonie, fabbisogno che non sembra riflettere il livello delle importazioni effettuate negli ultimi anni ; che, in base a tali elementi, è lecito prevedere che le importazioni dai paesi terzi finiranno per stabilirsi intorno alle 2.000 tonnellate ; che in tal modo un volume del contingente pari a 2.000 tonnellate sembra il più adeguato e lascia un margine sufficiente alle importazioni dalla Comunità ;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del Trattato, il Consiglio ha facoltà di concedere contingenti tariffari a dazio ridotto o nullo ; che, concedendo un contingente tariffario, è necessario in particolare evitare il rischio di spostamenti di attività a svantaggio di altri Stati membri ; che, in particolare, è opportuno tener conto per ciascun prodotto del grado di ravvicinamento al dazio della tariffa doganale comune, nonché del grado di riduzione dei dazi doganali tra gli Stati membri ; che il Consiglio deve tener conto anche della situazione particolare di ciascun prodotto per il quale viene richiesto un contingente tariffario ;

Considerando che, tenendo conto di quanto precede nonché della necessità di garantire uno sviluppo razionale della produzione di queste materie di base nella Comunità, si può ritenere opportuna la concessione, per le colofonie polimerizzate ed ossidate (voce ex 38.08 c), di un contingente tariffario di 2.000 tonnellate al dazio del 2 % ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione « nello stato » in cui i prodotti risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Un contingente tariffario al dazio del 2 % è concesso alla Repubblica federale di Germania per le sue importazioni da paesi terzi e per l'utilizzazione, sul suo territorio, di colofonie polimerizzate ed ossidate, di cui alla voce ex 38.08 C della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 2.000 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 1966.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS